

Associazione Italiana Persone Down

Scheda n.516.

Il TAR Toscana fa rispettare il tetto massimo di 20 alunni nelle prime classi frequentate da alunni con disabilità (Ord. 109/16)

- Diritto allo studio
- Numero alunni per classe

Il TAR Toscana con l'[ordinanza sospensiva n° 109/16](#) ha accolto il ricorso, sostenuto dall'Associazione Autismo Pisa ONLUS, concernente la richiesta di sdoppiamento di una prima classe di scuola secondaria di secondo grado composta da 31 alunni, di cui 2 con disabilità, in palese violazione dell'art. 5 comma 2 del [DPR n° 81/09](#).

Il TAR ha concesso la sospensiva del provvedimento che ha istituito una classe sovraffollata; ha però rinviato al merito, fissato per giugno, le decisioni definitive, dal momento che si era ormai ad anno scolastico inoltrato e lo sdoppiamento sicuramente coinvolgeva alunni che non erano parte del giudizio.

Comunque, dal momento che la decisione di merito sembra confermare la sospensiva, il TAR ha deciso che ad essa dovrà attenersi l'Amministrazione Scolastica, soprattutto ai fini dell'inizio del prossimo anno scolastico.

Ha ovviamente rinviato la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.

OSSERVAZIONI

L'[Ordinanza](#) è di notevole interesse perchè trattasi di uno dei pochi casi in cui **la magistratura, anche ad anno scolastico avviato, decide circa la illegittimità di una classe troppo numerosa.**

Adesso occorrerà vedere come l'amministrazione scolastica, nel caso di conferma definitiva della sospensiva, cosa che sembra certa, darà esecuzione al dettato della magistratura. Certamente si dovrà sdoppiare la classe in due nuove classi ciascuna delle quali avrà un alunno con disabilità.

Quale sarà il criterio di distribuzione degli studenti? La soluzione migliore potrebbe essere quella della scelta delle famiglie; però se vi fosse una sproporzione tra i numeri delle due nuove classi, l'Amministrazione dovrebbe provvedere ad un loro ridimensionamento.

E quanto ai docenti? Sembrerebbe logico che essi rimangano tutti assegnati ad una delle due classi per un principio di continuità, assegnando all'altra tutti docenti nuovi, oppure redistribuendo equamente i vecchi docenti tra le due nuove classi.

Sono tutti problemi aperti che però non possono negare un fatto importantissimo: **l'amministrazione scolastica non può impunemente violare le norme regolamentari sulla formazione delle classi.**

Ci si augura che cause del genere vengano promosse più frequentemente, poichè più che le ore di sostegno è **fondamentale la presenza di un gruppo classe piccolo** per garantire il diritto ad un'inclusione di qualità degli

alunni con disabilità e il diritto allo studio dei compagni.

E' augurabile che l'Amministrazione non appelli, perchè in tal caso sarebbe autorizzata a non dare immediata esecuzione a questa decisione.

Vedi anche le schede:

n° 484. [Il TAR Sicilia vieta la formazione di "classi-pollaio" \(2250/14\)](#)

n° 389. [Illegittimità di classi "pollaio" per violazione delle norme sulla sicurezza e l'igiene dei posti di lavoro \(TAR Molise sent. 144 e 145/2012\)](#)

n° 352. [Il TAR Calabria annulla una classe superaffollata \(sent. 759/11\)](#)

n° 346. [Norme indirettamente riguardanti l'inclusione scolastica \(CM 63/11\)](#)

n° 345. [Dal TAR Puglia una sentenza epocale contro le classi superaffollate \(783/11\)](#)

n° 312. [Segnalazione sulla sicurezza nelle aule scolastiche](#)

n° 237. [TAR del Lazio: numero di alunni per classe; assistenti comunali e collaboratori scolastici per l'assistenza igienica](#)

Publicato il 25/2/2016

Aggiornato il 26/2/2016 **Avvocato Salvatore Nocera**

Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell'AIPD sull'integrazione scolastica

Viale delle Milizie, 106

00192 Roma

☎ 06/3723909

☎ 06/3722510

Email: osservscuola.legale@aipd.it